

LIQ. CONTR. 3/2026



REPUBBLICA ITALIANA  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
Tribunale di Busto Arsizio  
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi

Presidente

Dott. Elisa Tosi

Giudice

Dott. Milton D'Ambra

Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario portante R.G. 248/2025 P.U.

PROMOSSO DA

**PENELOPE SPV S.R.L.**, [04934510266], rappresentata dalla mandataria INTRUM ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. degli Avv.ti STEFANO MENGHINI e DAVIDE SARINA, che la rappresentano e difendono, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.

NEI CONFRONTI DI

**SABUICON S.R.L.**, [01757320120], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a CASSANO MAGNAGO, Via Valdarno n. 19.

**Visto** il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio della SABUICON S.R.L.

**Esaminati** gli atti e i documenti depositati dalle parti, nonché quanto documentato dall'amministrazione tributaria, dall'Agente della riscossione, dagli Istituti di previdenza ed assistenza e dalla Camera di commercio.

**Udita** la relazione del Giudice Relatore.

**Premesso che:**

- con ricorso depositato in data 11 dicembre 2025, la società veicolo ricorrente, in qualità di avente causa della INTESA SANPAOLOI S.P.A., ha domandato, ai sensi dell'art. 268, co. 2, c.c.i.i., la sottoposizione a liquidazione controllata del patrimonio della SABUICON S.R.L.;
- fissata udienza di comparizione al 21 gennaio 2026, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, perfezionatasi in data 22 dicembre 2025 mediante inserimento nell'Area WEB presso il P.S.T. gestito dal Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 40, co. 7, c.c.i.i., stante l'impossibilità per causa imputabile alla resistente di indirizzare la notifica presso l'indirizzo di p.e.c. risultante dal Registro delle imprese.





- la società resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
- chiesto termine per valutare la persistenza dell'interesse alla domanda (stante la potenziale incapienza della resistente), la resistente ha, da ultimo, insistito per la dichiarazione di apertura della procedura, sulla base di risultanze catastali da essa stessa prodotte.

**Rilevato che:**

- sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza, in quanto il COMI dell'impresa minore/debitore sovraindebitato è situato in Italia e la sede legale è situata a CASSANO MAGNAGO, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.;
- la SABUICON S.R.L. non risulta assoggettabile alla diversa procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto da considerarsi impresa commerciale sprovvista ormai da tempo dei presupposti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i.;
- sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 268, co. 2, primo periodo, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito dal **decreto ingiuntivo n. 531 del 2012** emesso da questo Tribunale in favore della dante causa INTESA SANPAOLO S.P.A.
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, co. 2, secondo periodo, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per oltre € 50.000,00 derivanti dalle obbligazioni restitutorie sorte a seguito della stipula del contratto di mutuo fondiario del 16 gennaio 2006 a rogito Notaio Dott.ssa Nicoletta Ferrario Rep. n. 155814 Racc. n. 13002;
- sussiste la condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i. ("*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative*"), in quanto la SABUICON S.R.L., a fronte del residuo debito, non dispone di beni liquidabili o crediti acquisibili per un importo corrispondente, tenuto conto che:
  - 1) la mutuante e la società veicolo avente causa hanno esperito tutte le azioni esecutive individuali possibili sui beni immobili ipotecati, nonché sul patrimonio dei soggetti garanti;
  - 2) la resistente è inattiva da oltre un decennio, da quando sono state avviate nel 2011 e nel 2013 tutte le azioni esecutive sul patrimonio sociale;
  - 3) la resistente è inoltre da tempo irreperibile presso la sede legale, nonché al domicilio digitale;
  - 4) l'ultimo bilancio depositato risale all'anno contabile 2015.

**Ritenuto che** alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità della SABUICON S.R.L. di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

**Precisato che** nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dagli all'art. 270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.

**P.Q.M.**

**Visto** l'art. 270 c.c.i.i.,





**DICHIARA** l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio della **SABUICON S.R.L.**, [01757320120].

**NOMINA** Giudice Delegato il **Dott. MILTON D'AMBRA**.

**NOMINA** Liquidatore la **Dott.ssa LUISA MANGANO**, con studio a BUSTO ARSIZIO, Viale Duca d'Aosta n. 15.

**ORDINA** alla SABUICON S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., il deposito entro il **06/02/2026** dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'*Elenco dei creditori*.

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'*Elenco* depositato termine fino al **03/04/2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva restando la valutazione di non acquisizione dei beni non collocabili utilmente.

**DICHIARA CHE** non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

**DISPONE** l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.

**Visto** l'art. 146 TUSG e la sentenza n. 121 del 2024 resa dalla Corte costituzionale,

**DISPONE** la prenotazione a debito della presente sentenza

**PONE** a carico della società ricorrente le ulteriori spese ed i compensi dovuti a tutti gli organi e coadiutori della procedura per il caso di attivo insufficiente ovvero parzialmente insufficiente per la porzione residua.

**Manda** alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alla parte ricorrente, alla società resistente e al Liquidatore, nonché la trasmissione al Registro delle imprese per l'iscrizione entro il giorno successivo al suo deposito.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 28/01/2026.

Il Giudice Relatore ed Estensore  
*Dott. Milton D'Ambra*

Il Presidente  
*Dott. Marco Giovanni Lualdi*

